

Condominio

**ASCENSORI
 E CRITERI
 DI RIPARTO**

Confedilizia risponde alle domande dei lettori.

In merito alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria si domanda se per l'ascensore debba essere utilizzato un apposito criterio di riparto.
 La legge (art. 1124 c.c.) stabilisce che "le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e che la relativa spesa [quindi la spesa per manutenzione e la sostituzione di tali manufatti] è ripartita per metà in ragione del valore delle unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo". Rimane tuttavia un problema: è necessario verificare cosa preveda eventualmente il regolamento di condominio, poiché se questo ha natura contrattuale, essendo l'art. 1124 c.c. norma derogabile potrebbe prevalere sul criterio legale.

Mercato in decisa ripresa
 Trilocale il più gettonato

44% 37%

COMPRO ORO
 DIAMANTI ARGENTO OROLOGI

AGENFOR